SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 398-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, concernente proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione che accompagna il disegno di legge n. 398 presentato dal Ministro delle finanze e relativo alla conversione del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, concernente la proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili, istituita nel 1976, illustra esaurientemente le motivazioni della richiesta di conversione espressa nell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame.

Il decreto-legge n. 512 fa riferimento al precedente decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, che riguarda gli interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976. L'articolo 42 prevede una imposta straordinaria per i veicoli a motore, autoscafi e aeromobili, da corrispondersi entro il 31 ottobre 1976, i cui proventi vanno versati in un conto corrente, istituito presso la Tesoreria centrale, denominato: « Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli ». La misura dell'imposta è quella fissata negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346.

Lo stesso articolo 42 stabilisce la scadenza triennale di prescrizione della esigibilità del tributo, che corrisponde alla data del 2 novembre 1979. Ma questa scadenza si è dimostrata inadeguata per portare a termine le operazioni di riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti e per gli accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria per individuare e colpire gli evasori. D'altra parte la ristrettezza dei termini di prescrizione stabiliti nel triennio non trova precedenti per materie analoghe anche se il ricorso al termine decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile e adottato, ad esempio, per la *una tantum* del 1974, è stato ritenuto giustamente troppo prolungato in quanto tra l'altro costringeva i contribuenti a conservare fino al termine del decennio la ricevuta del versamento effettuato. Per questo motivo si è ritenuto di fissare nel quinquennio, e quindi prolungare di altri due anni, il termine di prescrizione per l'esigibilità del tributo in esame.

I presupposti dell'imposta straordinaria fissati dal decreto-legge n. 648 del 1976 sono stati alla base del complesso ed impegnativo lavoro che l'Amministrazione finanziaria ha dovuto affrontare e dovrà concludere entro il prossimo biennio. Occorre tenere presente che le operazioni di registrazione, di elaborazione e di riscontro sui versamenti della tassa di circolazione effettuati nell'ultimo quadrimestre del 1976, su cui andavano poi verificati i pagamenti effettuati e le evasioni di imposta e di soprattassa del tributo straordinario, si riferiscono a circa 30 milioni di autoveicoli di cui 9 milioni circa assoggettati all'imposta straordinaria. Per 944.000 casi sono state accertate evasioni, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria, invece di procedere subito all'azione esecutiva con avvisi di liquidazione, ha opportunamente inviato avvisi bonari (che non producono effetti giuridici) per il recupero dell'imposta e della soprattassa. A questi avvisi hanno positivamente corrisposto circa il 40 per cento degli interessati, dimostrando la validità sia dei rapporti tra fisco e contribuente sia delle procedure di recupero dell'imposta. Per gli altri scoperti, circa 400.000 partite, sono stati inviati avvisi di liquidazione con procedure ufficiali per l'interruzione dei termini di prescrizione e per il recupero (valutato intorno ai 12 miliardi) dell'imposta, della soprattassa e degli interessi maturati.

Il ricorso al decreto-legge, cioè ad un provvedimento di urgenza, è giustificato dai dati suesposti che vanno ricondotti alla inderogabile necessità di assicurare il pieno recupero di una imposta straordinaria destinata a sostenere lo sforzo di solidarietà in favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia duramente colpite dal sisma del 1976. Considerando la natura del tributo e le difficoltà delle procedure richieste si può ritenere positivo il risultato finora raggiunto, sia con riferimento alla risposta dei contribuenti, sia all'azione condotta dall'Amministrazione finanziaria.

Per queste ragioni viene richesta l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

29 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, recante proroga del termine di prescrizione per il recupero dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

Decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 292 del 25 ottobre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di prescrizione, stabilito dall'articolo 42 del citato decreto, per il recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di prescrizione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito in cinque anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbigo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO